



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

e-mail dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it P.I. 00243570694

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Protocollo

li, 17/02/2021

ORDINANZA N. 6 DEL 17/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI TORINO DI SANGRO - SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DEI SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO - DAL GIORNO 18.02.2021 AL GIORNO 27/02/2021 COMPRESO.

IL SINDACO

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 oltre all'Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020 n. 248, che modifica l'art. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021, nei quali si prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto;

DATO ATTO che con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell'incremento dei casi in diverse località italiane, il Governo ha inteso adottare una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265;

TENUTO CONTO che :

- nel Comune di Torino di Sangro e comuni vicini, risultano ad oggi accertati diversi casi di positività al test SARS-CoV-2-19 con numerosi provvedimenti di isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva;
- l'evolversi della situazione epidemiologica impone una puntuale ricostruzione della catena dei contatti e che pertanto una finestra temporale di ulteriori restrizioni a scopo precauzionale del servizio di refezione scolastica, possa assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;

VALUTATO di concerto con il Dirigente Scolastico, che :

- in questo particolare momento di emergenza l'interesse/dovere alla prevenzione e alla tutela della incolumità e salute, assume carattere rilevante rispetto alle altre esigenze pubbliche;
- il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute pubblica e tesa ad alleggerire la pressione sul sistema "sanitario", evitando un ulteriore fronte, quale quello scolastico, che potrebbe assumere facilmente dimensioni pericolose;
- attraverso la DAD, si garantisce la continuità del calendario scolastico;
- per la limitata durata, non avrà ripercussioni sulla formazione dei ragazzi, ed il provvedimento viene emesso nell'esclusivo interesse di tutti a cominciare dai bambini e riveste al momento carattere precauzionale di durata limitata;

LETTE le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" DM 39 del 26.06.2020;

RITENUTO opportuno, chiudere le scuole, sospendere la didattica in presenza, e conseguentemente il servizio di refezione scolastica e di trasporto, dal giorno 18/02/2021 al giorno 27/02/2021, salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
- Autorità Sanitaria Locale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 12 febbraio 2021, avente per oggetto : "Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 nelle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive." ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. La **CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**, autorizzando la presenza presso i vari plessi scolastici del personale necessario per le attività di sanificazione e igienizzazione dei locali;
2. **LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA**, e conseguentemente del servizio di refezione scolastica e di trasporto, **PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO** presenti nel territorio comunale, dal giorno **18 FEBBRAIO 2021** al giorno **27 FEBBRAIO 2021** compreso;
3. La ripresa completa dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole interessate dal presente provvedimento, e dei servizi collegati, **E' DISPOSTA PER LUNEDI' 01/03/2021** salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi;
4. Di disporre una ulteriore sanificazione straordinaria e completa di tutti gli edifici scolastici
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico ed al responsabile del settore amministrativo per l'attivazione di eventuali procedure di propria competenza;

DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Paglieta;
- Al Presidente della Provincia di Chieti;
- Al Prefetto di Chieti;
- Alla ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Labor soc.coop. a r.l.;
- Alla Iezzi Travel s.r.l.
- Alla AUTOLINEE DI FONZO s.p.a.
- Al servizio Polizia Locale Comune di Torino di Sangro
- A Responsabili dei Servizi Comunali;


La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torino di Sangro per giorni 15;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
NINO DI FONSO
Nino Di Fonso